

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE RISORSE IDRICHE 14 aprile 2023, n. 49

Autorizzazione al riutilizzo per usi irrigui delle acque reflue affinate dall'impianto di depurazione/affinamento a servizio dell'agglomerato di San Pancrazio Salentino. d.lgs. n.152/2006, DM 185/2003, RR. 8/2012, L.R.n.18/2012.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI:

- gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/07/1998, con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
- l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- la normativa del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.04.2016, nonché del D.Lgs.196/03 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ed alla libera circolazione di tali dati;
- il D.P.G.R. n. 22 del 22.01.2021 di adozione della struttura organizzativa regionale "MAIA 2.0 – Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa Regionale" che, nell'individuare l'articolazione in Dipartimenti – Sezioni – Servizi, colloca, in particolare, la Sezione Risorse Idriche nell'ambito del Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture;
- l'AD n. 16 del 31.03.17 di "Attuazione del decreto del Presidente della GR n.443 del 31.07.2015". Conferimento incarichi di Direzione di Sezione;
- la DGR n. 1669 del 30/10/2017 con la quale è stata affidata la direzione della Sezione Risorse Idriche all'Ing. Andrea Zotti, da ultimo prorogata con DGR 1424 del 01/09/2021;
- la D.G.R. n. 1576 del 30 settembre 2021 con la quale viene confermato l'incarico di direzione della Sezione Risorse Idriche all'Ing. Andrea Zotti;
- la D.G.R. n. 56 del 31 gennaio 2022 con la quale è stato prorogato l'incarico di direzione dei Servizi della Giunta regionale;

VISTI ALTRESÌ:

- il D.lgs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii. recante "Norme in Materia Ambientale" ed in particolare la Parte Terza dello stesso che detta "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche" con il quale vengono stabiliti, nella Sezione II "Tutela delle acque dall'inquinamento", i principi generali e le competenze per il rilascio delle autorizzazioni agli scarichi delle acque reflue;
- l'Allegato 5 alla parte III del predetto D.lgs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii. recante "Limiti di emissione degli scarichi idrici";
- il Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia (nel seguito PRTA) approvato in via definitiva con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 230 del 20 ottobre 2009 che all'Allegato 14 (Programma delle Misure - Tab. 3.2 – Programmazione interventi settore fognario/depurativo e riuso) ha individuato, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici, i recapiti finali degli scarichi rivenienti dagli impianti di depurazione delle acque reflue urbane, nonché i trattamenti a cui devono essere sottoposti i reflui ed i relativi limiti allo scarico da rispettare;
- l'aggiornamento del PTA 2015-2021 adottato definitivamente con DGR n. 1521 del 07/11/2022 e gli effetti delle disposizioni dell'art. 65 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano stesso;
- gli artt. 75 e 124 del richiamato d.lgs. 152/06 e ss. mm. ed ii. e la LR 18 del 3 luglio 2012, art. 22 che

attribuisce alla Regione Puglia la competenza al rilascio dell'autorizzazione allo scarico degli impianti di depurazione a servizio degli agglomerati di cui al PTA;

- la nota prot. 1311 del 20.07.2012 del Direttore di Area che invita i Dirigenti di Servizio, ciascuno per quanto di competenza, a porre in essere gli atti amministrativi conseguenti agli art. 22 e 23 della LR n. 18/2012;
- l'attuale assetto delle competenze in materia di controllo, rilevamento e sanzionatoria inerente agli scarichi di cui alla parte III del d.lgs. 152/2006, così come definito dalle seguenti disposizioni normative: LR 17/2000 così come da ultimo modificato con LR n. 32/2022, DGR 1116/2006, LR 30/2015 e ss. mm. ii., LR 37/2015 e ss. mm. ii, LR 9/2016, DD.GG.RR. 1080/2016, 124/2018, RR.RR. 4/2018 e 21/2019;
- il RR n. 13/2017 *"Disposizioni in materia di reti di fognatura, di impianti di depurazione delle acque reflue urbane e dei loro scarichi a servizio degli agglomerati urbani"* che ha abrogato i Regolamenti Regionali 3 e 5 del 1989;
- il DM 12/06/2003 n. 185 recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue;
- il RR 18/04/2012 n. 8 *"Norme e misure per il riutilizzo delle acque reflue depurate"* D.lgs. n.152/2006, art. 99, comma 2. Legge Regione Puglia n. 27 del 21/2008, art.1, comma 1, lettera b);

PREMESSO CHE:

- La scrivente Sezione, con AD n. 90 del 17/05/2022, ha rilasciato l'autorizzazione definitiva allo scarico del depuratore a servizio dell'agglomerato di San Pancrazio Salentino e contestualmente l'autorizzazione provvisoria al riutilizzo delle acque reflue affinate rivenienti dal medesimo impianto;
- nell'ambito del processo di elaborazione del piano di gestione di cui al RR n. 8/2012, la scrivente Sezione ha trasmesso la bozza di piano ai soggetti interessati con nota prot. 10635 del 27/10/2022, al fine di acquisire le ultime osservazioni/integrazioni/correzioni prima della sua definitiva adozione;
- in riscontro alla suddetta nota sono pervenute le osservazioni di Arpa Puglia (nota prot. 77701 del 14/11/2022), quelle di AQP (prot. 76202 del 20/12/2022) ed infine quelle del Consorzio Speciale della Bonifica di Arneo (nota prot. 4163 del 06/06/2023);
- l'AQP, con nota prot. 16834 del 08/03/2023, acquisita in atti al prot. 2790 del 09/03/2023, in qualità di Gestore dell'impianto di affinamento, ha chiesto il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico con finalità di riutilizzo ai sensi del DM 185/2003 e del RR n. 8/2012;
- il Consorzio Speciale della Bonifica di Arneo, con nota prot. 5205 del 17/03/2023, acquisita in atti al prot. 3458 del 22/03/2023, in qualità di Gestore della rete di distribuzione, ha chiesto il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico con finalità di riutilizzo ai sensi del DM 185/2003 e del RR n. 8/2012;

ATTESO CHE:

- l'impianto di depurazione ha conservato lo schema funzionale già esaminato al rilascio del precedente titolo autorizzativo (AD n. 90 del 17/05/2022); il processo depurativo continua ad essere del tipo a fanghi attivi con stabilizzazione aerobica dei fanghi e successiva disidratazione meccanica degli stessi;
- La filiera di trattamento **attualmente dotata di terziario per l'affinamento** dei reflui è la seguente:

Linea acque

- Grigliatura;
- Dissabbiatura/disoleatura;
- Equalizzazione delle portate in arrivo;
- Sedimentatore primario;
- Comparto biologico anossico di predenitrificazione;
- Comparto biologico di ossidazione – nitrificazione;
- Sedimentazione finale;

- Filtrazione;
- Disinfezione;

Linea fanghi

- Preispessimento fanghi;
- Stabilizzazione aerobica;
- Postispessimento dinamico e statico
- Disidratazione meccanica fanghi;
- gli esiti degli accertamenti analitici trasmessi da Arpa Puglia e relativi al 2022 mostrano un sostanziale rispetto dei valori limite allo scarico di cui alla tab. 4 all. V alla parte III del TUA;
- l'Arpa Puglia, con la nota pocanzi citata (prot. 77701 del 14/11/2022), pur non rilevando superamenti dei limiti allo scarico nel corso del 2022, ha comunque raccomandato di attenzionare i parametri "N.tot" e "PH" che hanno raggiunto valori prossimi ai limiti di tab. 4 all. V alla parte III del d.lgs. 152/2006 e ss. mm. ii.;
- le acque reflue effluenti dal depuratore a servizio dell'agglomerato di San Pancrazio Salentino raggiungono il punto di scarico attraverso una condotta emissaria (DN 300) lunga all'incirca 1.500 m; tale condotta segue un percorso in sub-alveo fino a sfociare all'interno del canale, in corrispondenza di un salto di fondo di quest'ultimo, individuabile alle seguenti coordinate metriche nel sistema di riferimento **UTM WGS 84 33N: 744256 E; 4479182 N (17°52'45,59"E, 40°25'38,77"N** nel sistema WGS84);
- il Canale "della Lamia" conclude il suo percorso, alimentando un bacino endoreico ubicato in prossimità dell'abitato di San Donaci a circa 3 km dal punto di scarico (Sistema "Palude Balsamo" con la "Vora Grande");

CONSIDERATO CHE:

- l'impianto di affinamento, dai dati desunti dalla documentazione trasmessa per la redazione del Piano di Gestione, è stato realizzato dal Comune di San Pancrazio Salentino per trattare una portata di circa 119 mc/h e restituire in uscita una portata di reflu affinato di 108 mc/h, con rapporto di recupero del 90%;
- tale impianto è stato poi integrato nello schema di funzionamento dell'adiacente depuratore e sarà oggetto di un intervento di rifunzionalizzazione di alcune sue sezioni che consentirà di convogliare l'intera portata in uscita dai due sedimentatori secondari verso un nuovo comparto di filtrazione, a cui seguirà la disinfezione con raggi U.V. e un'ulteriore disinfezione di soccorso mediante l'utilizzo di acido peracetico;
- nelle more della realizzazione del suddetto intervento, l'AQP ha installato un'unità filtrante a dischi su skid, completa delle apparecchiature accessorie per licenziare reflui affinati rispettosi dei limiti di cui al DM 185/2003, secondo il seguente schema di funzionamento:
 1. skid con unità filtrante a dischi completa di apparecchiature accessorie;
 2. vasca di accumulo finale in cui avviene la debatterizzazione a mezzo di acido peracetico;
- il comparto di affinamento è alimentato da un pozzetto a monte della vasca di clorazione e termina con la vasca di carico ove è alloggiato l'impianto di sollevamento del Consorzio di Bonifica; tale vasca, dotata di autocampionatore, costituisce **il punto di consegna** ed ha le seguenti coordinate metriche nel sistema di riferimento **UTM WGS84 33N: 742.954,90 E, 4.478.968,93 N**; sistema **WGS84: 17°51'50,15"E, 40°25'33,24" N**;
- il funzionamento del gruppo di sollevamento del Consorzio è governato da un interruttore automatico a galleggiante, mentre la vasca di carico è dotata di un troppo pieno che ricircola le acque affinate verso il recettore finale;

- ad AQP spetta la custodia e la gestione manutentiva dell'impianto di affinamento sino al punto di consegna delle acque affinate, mentre sono di competenza del Consorzio di Bonifica i costi energetici e manutentivi della stazione di sollevamento e la manutenzione delle opere (opere civili, idrauliche ed elettromeccaniche) a valle del punto di consegna;
- la portata media oraria trattata nel depuratore durante l'anno 2021 si è attestata sul valore di 1.650 mc/g (68 mc/ora), inferiore alla potenzialità nominale dell'impianto di affinamento; pertanto, prevedendo un funzionamento h 24 dell'impianto di affinamento e un rendimento del processo di affinamento pari al 90%, i volumi giornalieri di acque affinate disponibili saranno tuttalpiù pari a 1.485 mc/d (44.550 mc/mese);
- la vasca di accumulo ed il relativo impianto di spinta, realizzati dal Consorzio, con sono ubicati alle seguenti coordinate metriche nel sistema di riferimento **UTM WGS84 33N: 744.619,56 E, 4.479.001,56 N**; sistema **WGS84: 17°53'0,75"E, 40°25'32,54" N**; su tale vasca il Consorzio dovrà effettuare il campionamento delle acque reflue affinate per la verifica del rispetto dei valori limite al riutilizzo previsti dal DM 185/2003 e dal RR n. 8/2012;
- la vasca di accumulo del Consorzio è dotata di uno scarico alternativo/emergenza nel fosso di guardia che si sviluppa a partire dal limite nord dell'area consortile per poi sfociare nel canale della Lamia, nel punto individuabile alle seguenti coordinate **744629,28 E, 4479180,63 N** nel sistema di riferimento **UTM WGS84 33N** (17°53'1,45"E, 40°25'38,34"N nel sistema WGS84);
- il distretto irriguo servito dalla rete consortile denominato "Sinni – Lotto II" si estende per circa 310 ettari ricadenti negli agri dei Comuni di San Pancrazio Salentino (fogli di mappa 34 e 35), San Donaci (foglio di mappa 33) e Guagnano (foglio di mappa 5);
- il programma annuale di utilizzo trasmesso dal Consorzio per la predisposizione del Piano di Gestione (**allegato A al presente atto**) prevede un fabbisogno idrico pari a 150.000 mc per l'intera stagione irrigua della durata di sette mesi all'anno (1° aprile - 15 Ottobre); i mesi a più basso fabbisogno irriguo sono quelli iniziali e finali (Aprile-Maggio e Settembre-Ottobre con 10.000 mc/mese), mentre i mesi a più alto fabbisogno sono quelli di Luglio e Agosto (40.000 mc/mese);
- la rete di distribuzione utilizza esclusivamente le acque reflue recuperate in uscita dall'impianto di affinamento **senza alcun mescolamento con risorse idriche di altro tipo**; il recapito alternativo è quello descritto per la vasca di accumulo;
- nelle aree servite dalla rete irrigua sono prevalentemente utilizzati sistemi di irrigazione a goccia;
- **non è stata richiesta alcuna deroga dei parametri di tab. 1 del RR n. 8/2012;**

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE:

- per effetto dell'art. 22 della LR n. 18/2012, delle LL.RR. n. 31/2015 e ss. mm. ii., 37/2015 e ss. mm. ii. e 9/2016, del RR n. 21 del 2019, della LR n. 17/2000, così come da ultimo modificata dall'art. 7 della LR n. 32/2022, la **Sezione di Vigilanza Ambientale della Regione** è identificabile come autorità preposta alla vigilanza e controllo degli scarichi dei depuratori comunali a servizio degli agglomerati urbani di cui al PTA; inoltre, unitamente alla **Sezione Contenzioso Amministrativo**, ha la competenza all'irrogazione delle sanzioni amministrative per superamento dei limiti allo scarico e mancato rispetto delle prescrizioni impartite con i relativi titoli autorizzativi;
- Arpa Puglia, ai sensi del RR n. 8/2012, è il soggetto preposto all'esecuzione dei controlli di conformità presso l'impianto di affinamento;
- le Province, le Asl ed i Comuni, cui sono attribuite specifiche funzioni in materia ambientale, igienico sanitaria e di vigilanza e controllo del territorio, per le finalità del presente atto risultano ulteriori soggetti deputati al controllo;
- Il Consorzio di Bonifica speciale di Arneo, ai sensi della LR n. 4 del 2012 e del RR n. 17/2013, è l'Autorità preposta alla manutenzione del corpo recettore "Canale della Lamia";

RILEVATO CHE:

- a decorrere dal 26/06/2023 diverrà applicabile il Regolamento europeo 2020/741 recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua;
- il Regolamento regionale n. 8/2012, antesignano del Regolamento comunitario, ha già previsto in ambito regionale uno strumento di regolazione/controllo della filiera del riutilizzo delle acque reflue affinate denominato "Piano di Gestione";
- nelle more dei conseguenti adattamenti delle norme nazionali e regionali al nuovo regolamento comunitario sul riutilizzo e della redazione dei nuovi "piani di gestione dei rischi", è ragionevole consentire il riutilizzo delle acque reflue affinate, lì dove sia stato già acquisito un adeguato quadro informativo sulla filiera del riutilizzo, siano stati mappati i punti critici dell'intero processo di affinamento e riutilizzo delle acque recuperate, siano state assegnate le responsabilità ai diversi soggetti della filiera e sia stato definito un sistema di controllo della conformità delle acque affinate lungo tutta la filiera;
- sulla base del quadro istruttorio acquisito nell'ambito del procedimento *de quo* e degli elementi informativi sopra esposti, si ravvedono, pertanto, i presupposti di fatto e le ragioni di diritto per procedere all'adozione del presente provvedimento **che avrà validità per la stagione irrigua del 2023, per il tempo strettamente necessario a consentire la transizione ai nuovi standard previsti dalla normativa comunitaria;**

**VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. n. 196/2003 E DEL REGOLAMENTO UE n.
679/2016**

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto in materia di protezione dei dati personali dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e dal d.lgs. 196/03 e ss. mm. ii., nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI

(ai sensi del d.lgs. n. 118/11)

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

DETERMINA

1. **di considerare** la premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **di stabilire che** il presente atto **disciplinerà il solo riutilizzo delle acque reflue affinate** per il tempo strettamente necessario a consentire la transizione ai nuovi standard introdotti dalla normativa comunitaria (Reg. 2020/741 CEE); ne consegue che l'Atto autorizzativo n. 90 del 17/05/2022 continuerà a disciplinare il solo scarico del depuratore di San Pancrazio Salentino nel "canale della Lamia", con il quadro prescrittivo indicato nel suo allegato A;
3. **di autorizzare**, ai sensi del DM 185/03 e del RR n. 8/2012, il riutilizzo irriguo delle acque reflue affinate provenienti dall'impianto di depurazione/affinamento di San Pancrazio Salentino, stabilendo che:
 - a. l'AQP spa è responsabile della gestione dell'impianto di affinamento e del rilascio dei relativi reflui affinati nel punto di consegna della rete di distribuzione irrigua;
 - b. il Consorzio Speciale della bonifica di Arneo è responsabile della rete di distribuzione, dal predetto punto di consegna sino agli utilizzatori finali che abbiano avuto l'assenso all'allaccio alla rete, al fine di garantire il rispetto di quanto previsto dal presente atto, dal D.M. 185/03 e dal RR n. 8/2012, lungo tutta la filiera del riutilizzo;

4. **di stabilire che l' autorizzazione al riutilizzo** delle acque reflue affinate sarà valida per la stagione irrigua del 2023, per il tempo strettamente necessario a consentire la redazione del "piano di gestione dei rischi" introdotto dalla normativa comunitaria (Reg. 2020/741 CEE) e la presentazione di una nuova istanza di autorizzazione ai sensi della predetta norma;
5. **di stabilire che** le acque reflue affinate riutilizzate ai fini irrigui secondo il programma annuale di riutilizzo, indicato in premessa (**Allegato A**), dovranno rispettare, lungo tutta la filiera e fino agli utilizzatori finali, i parametri ed i valori limite indicati nella tab. 1 all. 1 al RR n. 8/2012, in conformità a quanto segue:
 - a. *Per tutti i parametri chimico-fisici i valori limite sono da riferirsi a valori medi della singola campagna irrigua; **il riutilizzo deve comunque essere immediatamente sospeso ove, nel corso dei controlli, il valore puntuale di qualsiasi parametro risulti superiore al 100% del valore limite:***
 - b. *Per il parametro Escherichia coli, il valore limite indicato in tabella (10 UFC/100ml) è da riferirsi all'80% dei campioni, con un valore massimo di 100 UFC/100 ml; **il riutilizzo deve comunque essere immediatamente sospeso, qualora durante i controlli il valore puntuale del parametro in questione risulti superiore a 100 UFC/100ml:***
 - c. *Per il parametro Salmonella, il valore limite è da riferirsi al 100% dei campioni; **il riutilizzo deve comunque essere sospeso ove, nel corso dei controlli, si rilevi presenza di Salmonella.***
 - d. *Qualora si verificano i superamenti e le sospensioni di cui ai precedenti punti, **il riutilizzo potrà essere riattivato solo dopo che il valore puntuale del parametro o dei parametri per cui è stato sospeso sia rientrato al di sotto del valore limite in almeno tre controlli successivi e consecutivi.***
6. **di stabilire che:**
 - a. qualora il **gestore della rete di distribuzione** (Consorzio) non comunichi, con un preavviso minimo di 60 giorni, la variazione del "**programma di riutilizzo annuale**" indicato in premessa, la stagione irrigua avrà durata potenziale dal 1 aprile al 15 ottobre di ogni anno; ad ogni buon conto, anche qualora non intervengano modifiche al programma di riutilizzo, il gestore della rete di distribuzione è comunque obbligato a comunicare annualmente ad AQP la data effettiva dell'inizio della stagione irrigua, in ragione delle necessità delle utenze da servire, onde massimizzare l'impiego dell'acqua affinata; per le medesime ragioni, il gestore della rete di distribuzione dovrà annualmente comunicare la data effettiva della chiusura della stagione irrigua;
 - b. prima dell'inizio della stagione irrigua il gestore dell'impianto di affinamento (AQP) e quello della rete di distribuzione (Consorzio), comunicheranno i nomi dei referenti e i relativi contatti (recapiti telefonici e/o indirizzi e-mail), anche al fine di assicurare un tempestivo ed efficace trasferimento di informazioni connesse al verificarsi di situazioni imprevedibili; l'eventuale modifica di tali riferimenti durante la stagione irrigua dovrà essere tempestivamente comunicata;
 - c. durante la stagione irrigua, l'AQP dovrà trattare nell'impianto di affinamento le acque reflue depurate, in funzione del fabbisogno irriguo e sino alla concorrenza massima strutturale impiantistica, e consegnarle al Consorzio che si impegna a prelevarle integralmente ed a provvedere alla successiva distribuzione nel comprensorio irriguo indicato nella documentazione trasmessa per la redazione del Piano di Gestione; ad ogni buon conto, **nel caso in cui la portata trattata dall'impianto di depurazione risulti superiore a quella richiesta per il riutilizzo irriguo**, i volumi idrici eccedenti (di reflui) non dovranno essere affinati, ma scaricati nel canale della Lamia, nel rispetto dei valori limiti indicati nell'autorizzazione concessa con AD n. 90 del 17/05/2022;
7. **di stabilire che l'Aqp rispetti le seguenti prescrizioni:**
 - a. nella concessione delle autorizzazioni allo scarico in fogna nera di reflui industriali e/o di processo, dovrà tenere in debita considerazione la necessità di garantire la qualità delle

- acque reflue affinate per il riutilizzo, applicando il protocollo di accettazione per il rilascio dell'autorizzazione all'allaccio di nuove utenze, come indicato all'art. 5 comma 2 lettera e) del RR n. 8/2012; resta comunque ferma la necessità di garantire l'assenza allo scarico del depuratore delle sostanze di cui al punto 2.1 dell'allegato V alla parte III del D.Lgs. 152/2006;
- b. dovrà utilizzare l'impianto per il solo trattamento dei reflui convogliati tramite fognatura dinamica, fatto salvo il ricorso alla facoltà offerta dal comma 3 (lettera c) dell'art. 110 del d.lgs. 152/2006, qualora siano positivamente verificati tutti i presupposti indicati nel medesimo articolo, siano adottate le conseguenti misure gestionali e non venga pregiudicato il rispetto dei valori limite allo scarico, **il riutilizzo delle acque reflue affinate e dei fanghi di depurazione, nonché la qualità del corpo recettore**; nei limiti sopra imposti, il gestore dovrà trasmettere la comunicazione preventiva completa delle informazioni indicate al comma 5 dell'art. 110 del TUA;
- c. durante la stagione irrigua, **potrà sospendere** la fornitura delle acque affinate per le motivazioni e con le modalità che seguono:
- I. senza comunicazione preventiva, esclusivamente nel caso di improvviso malfunzionamento dell'impianto di depurazione e/o di affinamento per cause impreviste ed imprevedibili non riconducibili alla volontà del gestore Aqp; tale circostanza dovrà successivamente essere documentata e giustificata dal responsabile della conduzione dell'impianto di depurazione e di affinamento;
 - II. tempestivamente, qualora, nel corso dei controlli di conformità o di autocontrollo, risultino verificarsi le condizioni sospensive di cui ai punti da 5.a a 5.c, dandone immediata comunicazione all'AIP, alla Sezione Vigilanza Ambientale, alla Regione Puglia – Sezione Risorse Idriche, all'ARPA Puglia e al gestore della rete di distribuzione irrigua (Consorzio); la riattivazione potrà avvenire solo dopo il verificarsi delle condizioni di cui al punto 5.d;
 - III. previa comunicazione trasmessa, con congruo anticipo, al gestore della rete di distribuzione, ad AIP, alla Regione (Sezione risorse idriche e vigilanza ambientale) e ad Arpa Puglia, in caso di esecuzione di interventi manutentivi che possano incidere sulla qualità e quantità dell'effluente affinato; in tale caso nella comunicazione dovranno essere specificate la natura, tempi, durata dei suddetti interventi manutentivi e le motivazioni che non hanno consentito di programmarli al di fuori della stagione irrigua;
 - IV. previa comunicazione ai succitati soggetti, qualora durante la stagione irrigua, il Gestore della rete di distribuzione, per proprie ragioni di opportunità, decida di non utilizzare in parte o in tutto la risorsa e comunichi formalmente tale intendimento;
 - V. previa comunicazione ai succitati soggetti, qualora durante la stagione irrigua, anche in mancanza di comunicazione formale da parte del gestore della rete di irrigazione, si dovesse verificare che la risorsa affinata non venga prelevata, in parte o in tutto, per un tempo superiore a 48 ore, in difformità a quanto previsto nel programma annuale di utilizzo della risorsa irrigua;
- d. qualora si verificano i precedenti casi di sospensione, l'AQP dovrà restituire all'ambiente (nel corpo recettore canale della Lamia) un refluo (sia che si tratti di scarico diretto del depuratore che di scarico alternativo dalla vasca di compenso) rispettoso quantomeno dei valori limite di cui alla tab. 4 all. V alla parte III del TUA;
- e. dovrà garantire i valori limite dei reflui affinati di cui al sub 5) sino al punto di consegna delle acque affinate nella rete di distribuzione irrigua; tale punto è rappresentato dalla vasca di carico ove è alloggiato l'impianto di sollevamento del Consorzio di Bonifica ed ha le seguenti coordinate metriche nel sistema di riferimento **UTM WGS84 33N: 742.954,90 E, 4.478.968,93 N (17°51'50,15"E, 40°25'33,24" N nel sistema WGS84)**;

- f. dovrà effettuare gli autocontrolli previsti dal RR n. 8/2012 allegato 4 paragrafo 1.3 tab. 4, ove per frequenza annuale deve intendersi minimo 2 autocontrolli per stagione irrigua e per frequenza semestrale minimo 3 autocontrolli per stagione irrigua (attualmente di 7 mesi);
- g. fermo restando quanto in precedenza prescritto sulla qualità delle acque affinate, sui casi di sospensione e di riavvio dell'erogazione di queste ultime, il gestore dovrà comunque attenersi alle procedure del Piano Operativo di Sicurezza e Intervento per la gestione delle emergenze qualora si verificano le condizioni anomale in esso indicate nonché eventuali fuori limite;
- h. tutti i risultati degli autocontrolli effettuati dovranno essere registrati, archiviati su supporto informatico e conservati; dovranno essere messi a disposizione dell'autorità di controllo; saranno trasmessi con cadenza annuale, unitamente ad una relazione annuale contenente dati e valutazioni relativi al monitoraggio tecnico-economico ed ai risultati di gestione, alla Regione Puglia (Sezione Risorse Idriche e Sezione Vigilanza ambientale), Arpa Puglia, AIP e gestore della rete di distribuzione; dovranno invece essere trasmessi tempestivamente, unitamente alle relative comunicazioni, gli autocontrolli con fuori limite che abbiano determinato la sospensione di erogazione delle acque affinate e gli accertamenti analitici consecutivi che abbiano accertato il rispetto dei predetti limiti per la riattivazione dell'erogazione del servizio;
8. **di stabilire che** Il gestore della rete di distribuzione delle acque affinate (Consorzio), è assoggettato alle seguenti prescrizioni:
- a. qualora si verificano le circostanze del precedente sub 7c) punti IV e V, dovrà comunicare ad AQP, ad AIP, alla Regione (Sezione risorse idriche e Vigilanza ambientale) i tempi di non utilizzazione della risorsa affinata e le opportune motivazioni, onde evitare inutili sprechi di risorse;
- b. dovrà garantire i valori limite dei reflui affinati di cui al sub 5), dal punto di consegna delle acque affinate nella rete di distribuzione irrigua sino agli utilizzatori finali;
- c. onde evitare inutili sprechi di risorse e in coordinamento a quanto già prescritto, dovrà attivare lo scarico alternativo/emergenza della vasca di accumulo nel fosso di guardia, solo per le finalità prefissate; le acque rilasciate mediante lo scarico alternativo/emergenza dovranno comunque rispettare i valori limite di cui alla tab. 4 all. V alla parte III del TUA;
- d. dovrà effettuare un minimo di 4 campagne di misura dei parametri di cui alla Sezione 1 della Tabella 1 dell'Allegato 1 al RR 8/2012 durante la stagione irrigua (1 aprile - 15 ottobre); il prelievo dei campioni avverrà presso la vasca di accumulo realizzata dal Consorzio ubicata alle seguenti coordinate metriche nel sistema di riferimento **UTM WGS84 33N: 744.619,56 E, 4.479.001,56 N; sistema WGS84: 17°53'0,75"E, 40°25'32,54" N**; i campioni da sottoporre alle analisi dovranno essere medi ponderati nell'arco delle 24 ore;
- e. dovrà effettuare, con cadenza annuale, il monitoraggio degli effetti ambientali del riutilizzo secondo le seguenti modalità e tempistiche:
- **analisi del suolo:** 2 campioni per stagione (inizio e fine stagione) su 3 postazioni (2 parcelle irrigue + 1 bianco) con il set di parametri chimico-fisici e microbiologici indicati al punto 2 paragrafo 2 "Monitoraggio dell'attività di riutilizzo" all. 4 del RR n. 8/2012;
 - **analisi microbiologiche dei prodotti agricoli:** 3 campioni per stagione su 4 postazioni (3 prodotti + 1 bianco) con il set di parametri microbiologici indicati al punto 2 paragrafo 2 "Monitoraggio dell'attività di riutilizzo" all. 4 del RR n. 8/2012;
- f. Tutti i risultati degli autocontrolli e del monitoraggio effettuati dovranno essere registrati, archiviati su supporto informatico e conservati; dovranno essere messi a disposizione dell'autorità di controllo; saranno trasmessi con cadenza annuale, unitamente ad una relazione annuale contenente dati e valutazioni relativi al monitoraggio tecnico-economico ed ai risultati di gestione, alla Regione Puglia (Sezione Risorse Idriche e Sezione Vigilanza ambientale), Arpa Puglia, AIP e ad AQP;
- g. dovrà vigilare affinché siano rispettati i limiti ed i divieti espressamente previsti dall'art. 8 commi 4, 5, 6, dall'art. 11 comma 7 e dall'allegato 5 del RR n. 8/2012;

9. con riguardo alla qualità delle acque reflue affinate, di impegnare Arpa Puglia:

- a. sulla base dell'allegato 4 del RR n. 8/2012 e della dimensione nominale dell'impianto, ad eseguire durante la stagione irrigua (aprile-ottobre) i seguenti controlli:
 - 8 controlli di conformità, da effettuare nel punto di consegna delle acque reflue affinate, considerando i parametri e valori limite della Sezione 1 tab. 1 all. 1 del RR n. 8/2012;
 - dei suddetti 8 controlli, solo 4 dovranno essere estesi anche ai parametri ed ai valori limite della Sezione 2 tab. 1 all. 1 del RR n. 8/2012;
 - b. a trasmettere con cadenza annuale gli esiti degli accertamenti analitici effettuati sulle acque reflue affinate, fermo restando le modalità e le tempistiche di segnalazione dei fuori limite che determinino l'interruzione dell'erogazione delle acque reflue affinate (sub 5);
10. **di impegnare** l'Autorità Idrica Pugliese a monitorare le attività connesse con la gestione del presidio depurativo di che trattasi, anche attraverso l'approvazione del programma di manutenzione, di cui al RR n. 13/2017, proposto da AQP, che dovrà sempre contemperare l'esigenza di effettuare interventi manutentivi sull'impianto con quella di tutela del corpo recettore, soprattutto per quelle manutenzioni che prevedano l'attivazione delle gestioni speciali o provvisorie; il predetto programma di manutenzione dovrà essere trasmesso alla scrivente Sezione, alla Sezione di Vigilanza Ambientale, all'Arpa Puglia e agli ulteriori soggetti deputati al controllo;
 11. **di impegnare** il Comune, la Sezione Vigilanza Ambientale della Regione e la Provincia, ciascuno per quanto di propria competenza, a supportare l'AQP nei controlli sulle reti fognarie, soprattutto a seguito delle segnalazioni di arrivo di scarichi anomali all'impianto di depurazione;
 12. **di impegnare specificatamente il Comune di San Pancrazio Salentino** ad assicurare il controllo del proprio territorio con riguardo alle disposizioni e ai divieti contenuti nel R.R. n. 26 del 09/12/2013, nel regolamento di igiene e sanità pubblica dei Comuni, in relazione alle disposizioni di cui alla L.R. n.36 del 20/07/94 e alla DGR n.3819 del 06/10/84, e nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato, ove viene sancito il divieto di immettere nella rete di fogna nera le acque meteoriche di dilavamento;
 13. **di impegnare** la Sezione di Vigilanza Ambientale della Regione a disporre controlli periodici presso l'impianto e lungo la filiera del riutilizzo al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni contenute nel presente atto autorizzativo;
 14. **di impegnare la Sezione di Vigilanza Ambientale unitamente alla Sezione Contenzioso Amministrativo** della Regione a notificare la scrivente Sezione, anche con report annuali, delle attività di controllo effettuate sull'impianto e delle procedure sanzionatorie attivate a seguito del mancato rispetto delle prescrizioni impartite, secondo quanto riportato all'art. 22 del RR n. 8/2012;
 15. **di stabilire** che il mancato rispetto delle disposizioni e delle prescrizioni di cui alla presente determinazione e di ogni altra norma di legge o regolamento in materia non espressamente richiamate dal presente provvedimento, comporterà, anche su segnalazione di Arpa Puglia e della Sezione di Vigilanza Ambientale della Regione, nonché degli ulteriori soggetti deputati al controllo, l'adozione dei provvedimenti di diffida, revoca o sospensione di cui all'art. 130 del D.lgs. n. 152/06 e ss. mm., fermo restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo V parte terza del succitato decreto, da parte dei soggetti competenti;
 16. **di dare atto** che la presente autorizzazione si intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, in conseguenza il titolare dell'autorizzazione allo scarico viene ad assumere la piena ed esclusiva responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi;
 17. **di precisare** che il presente provvedimento non esonera il proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti;
 18. **di dare altresì atto che** la Regione Puglia si riserva di modificare ed integrare il presente provvedimento in ragione delle criticità che potrebbero verificarsi nel corso di esercizio dello scarico e delle segnalazioni che potrebbero pervenire dagli organi preposti al controllo e dagli altri enti interessati;
 19. **di disporre** la notifica a mezzo pec del presente provvedimento all'AQP S.p.A, all'Autorità Idrica Pugliese, alla Sezione Regionale di Vigilanza Ambientale, all'ARPA Puglia, al Consorzio di Bonifica

dell'Arneo, alla Provincia di Brindisi e al Comune di San Pancrazio Salentino;
20. **di dare atto** che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;

Avverso il presente Provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso, ricorso al TAR Puglia, ovvero entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

Il presente provvedimento, sarà:

- a. conservato e custodito nei sistemi di archiviazione digitale dell'Amministrazione Regionale;
- b. inviato telematicamente e in formato digitale al Direttore del Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture e all'Assessore alle Risorse Idriche;
- c. inviato in formato digitale al Segretariato della Giunta Regionale e sempre per il tramite della piattaforma informatica regionale;
- d. inviato in formato digitale all'AQP S.p.A, all'Autorità Idrica Pugliese, alla Sezione Regionale di Vigilanza Ambientale, all'ARPA Puglia, al Consorzio di Bonifica dell'Arneo, alla Provincia di Brindisi e al Comune di San Pancrazio Salentino;
- e. pubblicato all'albo pretorio della Regione Puglia Puglia per il tempo prescritto dalla normativa vigente;
- f. pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

P.O. Gestione delle infrastrutture idrico fognarie
Emiliano Pierelli

Il Dirigente della Sezione Risorse Idriche
Andrea Zotti



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO BILANCIO,
AFFARI GENERALI E INFRASTRUTTURE**

SEZIONE RISORSE IDRICHE

SERVIZIO SISTEMA IDRICO INTEGRATO E TUTELA DELLE ACQUE

ALLEGATO A

PROGRAMMA ANNUALE DI RIUTILIZZO IRRIGUO

(estratto relazione redatta dal Consorzio per elaborazione del Piano di Gestione)

In particolare la granulometria delle terre rosse presenta di norma un ampio range di variazione. Si tratta di terreni composti da particelle delle dimensioni del limo e/o delle sabbie fini, con una discreta presenza di frazione argillosa. Inoltre si evidenzia una dominanza di terreni marroni, con sfumature dal marrone chiaro al marrone scuro; terreni grigi con sfumature dal grigio chiaro al grigio più scuro, sono assenti o molto rari i terreni neri e biancastri

Dal punto di vista granulometrico si riscontrano sabbie limose e limi sabbioso-argillosi, talvolta con sostanziali variazioni anche all'interno dello stesso deposito.

Le terre rosse, anch'esse presenti sono l'espressione di depositi eluviali e colluviali, ovvero il prodotto di alterazione e disfacimento della roccia in posto o l'accumulo di materiali che hanno subito un trasporto modesto e presenti nelle aree morfologicamente più depresse.

In definitiva sono terreni costituiti, per la maggior parte, da terra fina, privi di scheletro o con scheletro inferiore ai 10 grammi per mille. Nell'are interessata si riscontrano terreni con scheletro da 10 a 100 grammi per mille di terra fina e raramente terreni pietrosi, con scheletro oltre i 100 grammi per mille. Si tratta di terreni argillosi e/o di medio impasto, in base al contenuto di argilla, limo e sabbia.

I suoli, pertanto, si presentano moderatamente calcarei, con un contenuto medio che si aggira intorno all'12%, e con una percentuale di carbonati totali che aumenta all'aumentare della profondità.

Per quanto riguarda il pH, i terreni di questa zona sono caratterizzati dall'aver un valore medio di pH che si aggira intorno alla neutralità di 7,22 con un valore minimo di 6,00 e al massimo di 7,90.

Lo studio comparato delle precipitazioni e delle temperature evidenzia che il periodo di maggiore siccità coincide con la stagione irrigua con particolari picchi nell'ultima decade di luglio e la prima di agosto. In tale periodo si registra maggiore richiesta di volumi irrigui da parte degli utenti.

6) Tipologia di colture presenti, inquadramento catastale e Programma annuale di utilizzo della risorsa (art. 5 comma 4).

Sul sito in esame, con sopralluoghi di verifica e di controllo, sono state individuate le seguenti classi di utilizzazione del suolo: oliveto, vigneto, seminativo asciutto.

Di seguito si riporta la tabella delle colture rilevate dal N.C.T. afferenti il comprensorio interessato.

Colture	Superfici in ha
Oliveto	37
Vigneto	131
Seminativo	150
Totale	318

**REGIONE
PUGLIA****DIPARTIMENTO BILANCIO,
AFFARI GENERALI E INFRASTRUTTURE****SEZIONE RISORSE IDRICHE****SERVIZIO SISTEMA IDRICO INTEGRATO E TUTELA DELLE ACQUE**

Gli appezzamenti, in tutto l'areale, presentano, in buona misura, un suolo fertile che, con un sufficiente apporto idrico e una sistemazione dal punto di vista idraulico, consente un'agricoltura intensiva con una produttività piuttosto alta; in questa condizione si riscontrano gli appezzamenti coltivati a vigneto provvisti di impianti di irrigazione aziendale a basso volume.

In coltura estensiva i seminativi non irrigui, che un tempo negli anni '60 erano coltivati a tabacco, quando non sono coltivati a cereali (grano duro, orzo, ecc.) rimangono incolti con uno sviluppo di una vegetazione erbacea perenne tipica delle aree sottoposte a ristagno idrico per insufficiente deflusso delle acque meteoriche a causa della destrutturazione della rete idraulica di smaltimento che un tempo assicurava un allontanamento delle acque in eccesso. I terreni esprimono una buona potenzialità alla coltivazione di colture ortive in pieno campo, come pomodoro, cavolfiore, angurie, ecc.

Sono comunque suoli adatti ad un'utilizzazione agronomica e le limitazioni esistenti li rendono, al massimo, di terza classe per quanto riguarda la capacità d'uso (II e III s).

Quasi assenti le forti limitazioni intrinseche all'uso del suolo che portano ad una limitata scelta di specie coltivabili. Infine, un fenomeno che si è registrato nell'ultimo decennio è rappresentato dalle frequenti situazioni di conversione dell'utilizzazione del suolo agricolo dalla coltura permanente, qual è il vigneto, a seminativo. Infatti, molto spesso, l'estirpazione dei vigneti, ormai vecchi, non è stata seguita da un loro reimpianto. Tuttavia si registrano nuovi impianti di vigneto che sta interessando una vasta superficie.

Il risultato, attualmente visibile in maniera preponderante, è la presenza di numerosi appezzamenti a vigneto, in irriguo, che derivano da ex-vigneti, estirpati. È comunque una coltura arborea importante per l'economia del territorio che ricade totalmente con i suoi vigneti nella zona di produzione D.O.C. del vino denominato "Salice Salentino".

La Denominazione di Origine Controllata "Salice Salentino" rosso e rosato, senza alcuna specificazione di vitigno, è riservata ai vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti dai vigneti composti in ambito aziendale dal vitigno Negroamaro per almeno il 75%. Possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, anche le uve di altri vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione in Puglia per la zona di produzione omogenea "Salento-Arco Ionico" iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino presenti in ambito aziendale, nella misura massima del 25% della superficie iscritta allo schedario viticolo come Primitivo, Malvasia Nera, ecc.

Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende tutto il territorio amministrativo di Salice Salentino, Veglie e Guagnano della provincia di Lecce e San Pancrazio Salentino e Sandonaci della provincia di Brindisi e inoltre in parte il territorio comunale di Campi Salentina in provincia di Lecce e Cellino San Marco in provincia di Brindisi.

Questo contesto agronomico garantisce l'utilizzo della risorsa idrica consortile e attesta il valore dell'investimento proposto con il progetto di utilizzo delle acque reflue affinate e recuperate.

Per quanto riguarda l'olivo, le cultivar maggiormente presenti sono l'Ogliarola Salentina e la Cellina di Nardò, con alberi di elevata vigoria, di aspetto rustico e portamento espanso. Trattasi, nella quasi totalità, allevati in coltura tradizionale, con sesti ampi mediamente 10 x 10 di età compresa tra 80 - 100 anni.



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO BILANCIO,
AFFARI GENERALI E INFRASTRUTTURE**

SEZIONE RISORSE IDRICHE

SERVIZIO SISTEMA IDRICO INTEGRATO E TUTELA DELLE ACQUE

In alcuni appezzamenti negli anni '70 e '80 sono state messe a dimora delle varietà come Nociera e Leccino che richiedono, invece, una coltivazione intensiva.

Da riscontri e sopralluoghi effettuati nell'areale interessato si evidenzia la presenza del batterio *Xylella Fastidiosa* che ha interessato la quasi totalità delle piante presenti. Pertanto sarà possibile estirpare e impiantare nuovi oliveti facendo ricorso alle cultivar ritenute più tolleranti al batterio (FS17 Favolosa e Leccino).

La risorsa idrica verrà distribuita dal 15 Aprile al 30 settembre di ogni anno ad esclusione delle domeniche e dei giorni festivi. Gli orari di funzionamento del sistema di pompaggio sono compresi tra le 6,30 e le 18,30. Qualora si rappresentino esigenze particolare da parte degli utenti ed in presenza di periodi siccitosi, molto frequenti negli ultimi anni, la stagione irrigua viene prolungata fino al 31 ottobre con adozioni di turni anche domenicali e festivi.

Il programma annuale di utilizzo della risorsa idrica è redatto sulla base dei prelievi di risorsa idrica annui per le varie tipologia di colture che si prevede possano essere irrigate nel comprensorio interessato.

Si prevede una parcellizzazione del 50% per la coltura del vigneto. Risulta assai più difficile procedere alla parcellizzazione dei seminativi e dell'olivo per effetto della variazione, nel primo caso dell'andamento dei mercati e delle scelte imprenditoriali, nel secondo dell'evoluzione della problematica legata alle decisioni politiche afferenti la conversione colturale (reimpianti) a seguito dei danni prodotti dalla *Xylella Fastidiosa*.

La struttura dei consumi è subordinata alle colture agrarie praticate e quindi, dalla stagionalità delle stesse.

Di seguito si riporta la tabella riassuntiva, espressa in mc, relativa alla stima dei prelievi mensili da parte degli utenti.

Trattasi di mera stima rapportata al ciclo biologico delle colture interessate che può subire variazioni, in più o in meno, a seconda di variabili correlate all'andamento stagionale e alla evoluzione colturale riferita in particolar modo alla coltura di oliveto e di ortaggi. Tuttavia si può stimare un prelievo annuo di mc. 150.000 così come di seguito indicati:

Periodo di prelievo	Mc. emunti
Aprile	10.000
Maggio	10.000
Giugno	30.000
Luglio	40.000
Agosto	40.000
Settembre	10.000
Ottobre	10.000
TOTALI	150.000




**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO BILANCIO,
AFFARI GENERALI E INFRASTRUTTURE**

SEZIONE RISORSE IDRICHE

SERVIZIO SISTEMA IDRICO INTEGRATO E TUTELA DELLE ACQUE



Totali 150.000 mc

I mc. erogati annualmente sono stimati in circa 150.000 con picco di erogazione tra giugno e agosto in cui si ha un emungimento di circa 110.000 mc.

La irrigazione degli ulivi ipotizzabile solo in caso di realizzazione di nuovi impianti, determina una richiesta di risorsa idrica con distribuzione regolare nei mesi di giugno-luglio - agosto con picco nei mesi di luglio e agosto. Il fabbisogno riferito alle colture orticole varia nel corso dell'anno e il picco si riscontra nei mesi di giugno e luglio. Si può ipotizzare anche una produzione invernale.

Nella tabella che segue sono riportate le colture che si stima possano essere irrigate e le modalità di irrigazione.

Colture	superficie Ha	sistemi irrigui
Seminativo	15	Non definiti
Oliveto tradizionale	20	Non definiti
Vigneto da vino	65	Impianto a goccia o con ala gocciolante sospesa dal suolo
Totale	100	




**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO BILANCIO,
AFFARI GENERALI E INFRASTRUTTURE**

SEZIONE RISORSE IDRICHE

SERVIZIO SISTEMA IDRICO INTEGRATO E TUTELA DELLE ACQUE



Il distretto irriguo "Sinni lotto I e II" ricade negli agri dei Comuni di San Pancrazio Salentino – San Donaci – Guagnano e più precisamente:

- Per l'agro di San Pancrazio i terreni ricadono nei fogli di mappa n° 34 – 35;
- Per l'agro di San Donaci i terreni ricadono nel foglio di mappa n° 33;
- Per l'agro di Guagnano i terreni ricadono nel foglio n° 05;

In allegato si riporta l'inquadramento catastale con la delimitazione delle aree interessate alla pratica del riutilizzo, nonché l'elenco delle particelle catastali ricadenti nel perimetro del distretto irriguo, distinte per agro.

7) CONCLUSIONI

Da quanto sopra specificato si evidenzia che le caratteristiche chimico-fisiche dei terreni e delle acque affinate distribuite, consentono un uso non ristretto delle stesse acque, senza alcuna limitazione d'uso.

Tuttavia, in conformità del comma 2, dell'art 11 del Regolamento Regionale n. 8 del 2012, il Consorzio Speciale per la bonifica di Arneo, in qualità di gestore della rete di distribuzione, dovrà adeguatamente contrassegnare i punti di consegna (idranti), dell'acqua reflua affinata, con segnaletica colorata e visibile .